Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Giovedì, 6 luglio 1972**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 *aprile* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1972
registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 120

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

ROTA Roberto, nato il 1° ottobre 1925 a Castelleone (Cremona). — Pur malfermo in salute, entrava nelle file partigiane sopportando coraggiosamente fatiche e pericoli. Ottenuto di partecipare volontariamente ad una rischiosa azione, si batteva validamente, finchè una raffica nemica gli stroncava la vita. Morente, elevava il pensiero al suo reparto e alla Patria. — Dronero (Cuneo), 16 giugno 1944.

(8655)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 luglio 1972, n. **288.**

Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 1968, n. 7/68 che ha ritenuto l'incompatibilità dell'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 in relazione al disposto dell'art. 16 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee in data 3 novembre 1971 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee per far dichiarare l'inadempienza dello Stato italiano alla decisione surrichiamata della Corte stessa;

Considerato che la causa relativa all'inadempienza dello Stato italiano è stata discussa nell'udienza del 17 maggio 1972 davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e che la pronuncia della Corte è imminente;

Riconosciuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere a modificare la vigente legislazione sulla esportazione delle opere di interesse artistico e storico, al fine di dare attuazione, prevenendo una pronuncia di condanna per inadempimento, alla decisione della Corte di giustizia surrichiamata e nel tempo stesso di assicurare adeguata protezione del patrimonio artistico nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« L'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate dall'art. 1, nonchè di quelle di interesse bibliografico, documentale ed archivistico, è vietata nei casi in cui, per la singolarità delle cose stesse o per essere questa espressione significativa di un contesto storico-culturale, costituisca danno per il patrimonio nazionale a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonchè delle soprintendenze ai beni librari e, conformemente a quanto disposto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche, e per la diffusione della cultura dal Ministero della pubblica istruzione, e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso la competenti sovrintendenze ».

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè di quelle di interesse bibliografico, documentale od archivistico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 3.

Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Nei casi previsti dal precedente comma, per i quali restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza d'esportazione, l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare.

E' data facoltà agli aventi diritto di presentare apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1° gennaio 1962, ai sensi dell'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4.

L'art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di acquistare per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso.

Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'art. 37 ».

Art. 5.

L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 37, e dalle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 38, il Ministro per l'interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al soprintendente archivistico, il diritto di prelazione ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:

fino a lire 1.000.000: otto per cento;

da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;

da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;

oltre lire 21.000.000: trenta per cento.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ».

Art. 7.

In quanto compatibili con il presente decreto restano ferme le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

Continua altresì ad applicarsi quanto agli stessi fini è disposto, in materia di vigilanza sugli archivi privati, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutata in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente art. 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e quanto a lire 200 milioni mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MEDICI — GONELLA — VALSECCHI — MALAGODI MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 6 luglio 1972, n. 289.

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di 45 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare e all'Istituto nazionale di fisica nucleare di contributi dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1972, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di 45 miliardi di lire di cui 5190 milioni di lire da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte con riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1972

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — TAVIANI — MALAGODI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia » estratta a Roma il 6 gennaio 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 no-

vembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969 e 11 luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 251, con il quale gli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1971,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria « Italia », estratta a Roma il 6 gennaio 1971, sono devoluti per il 7,61824 per cento, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Casto (Brescia) — Scuola Materna « Ugo Lucchini »	0,01230
2. Padova — Opera Pia « Raggio di Sole » Per la Colonia A. De Giovanni di Barbarano Vicentino	0,02460
3. Massa (Massa Carrara), frazione Marina di Massa — Istituto Preventoriale « Ugo Pisa »	0,04306
4. Borgo San Lorenzo (Firenze), frazione Ronta Casa Famiglia « San Giuseppe »	0,03075
5. Todi (Perugia) — Casa della Giovane	0,03075
6. Roma — Centro Italiano Femminile Sede Nazionale	0,18453
7. Cirigliano (Matera) — Scuola Materna « Reverendi De Sanctis »	0,01538
8. Ortanova (Foggia) — Istituto Educativo Assistenziale « S. Tarcisio »	0,02153
9. Rota Greca (Cosenza) — Asilo Infantile « S. Francesco di Paola »	0,01845
10. Catania — Ospizio di Beneficenza	0,03075
11. Macomer (Nuoro) — Scuola Materna « S. Vincenzo de' Paoli »	0,02153
12. Roma — Accademia del Costume e della Moda	0,03075
13. Belvedere Marittimo (Cosenza) — Complesso Bandistico « S. Cecilia »	0,03075
14. Belvedere Marittimo (Cosenza) — Parrocchia dei SS. Giacomo e Nicola Magno Per le opere assistenziali	0,01845
15. Belvedere Marittimo (Cosenza), frazione Palazza — Scuola Materna « S. Gemma Galgani »	0,01230
16. Bisignano (Cosenza) — Parrocchia San Pietro - Per le opere assistenziali	0,01230
17. Bisignano (Cosenza) — Parrocchia Santa Maria - Per le opere assistenziali	0,01230
18. Castrolibero (Cosenza) — Parrocchia SS. Salvatore Per le opere assistenziali	0,01845
19. Castrovillari (Cosenza) — Parrocchia SS. Trinità - Per le opere assistenziali	0,01230
20. Castrovillari (Cosenza) — Istituto di Scienze Religiose « Card. Pietro La Fontaine »	0,01845
21. Catanzaro — Fondazione Don Vero	0,01845
22. Catanzaro — Centro di Rieducazione Minorenni	0,01845
23. Cetraro-Marina (Cosenza) — Parrocchia « San Marco Evangelista » Per le opere assistenziali	0,01845
24. Cirò Marina (Catanzaro) — Santuario Madonna d'Itria Per le opere assistenziali	0,01230
25. Corigliano Calabro (Cosenza) — Parrocchia SS. Pietro e Paolo Per le opere assistenziali	0,01845
26. Crotone (Catanzaro) — Club Ricreativo dipendenti Opera Sila	0,01230
27. Crotone (Catanzaro) — Lega Navale Italiana	0,01230
28. Crucoli (Catanzaro), frazione Torretta — Parrocchia Madre della Chiesa Per le opere assistenziali	0,01230
29. Filandari (Catanzaro), frazione Pizzini Scuola Materna « San Carlo Borromeo »	0,01230
30. Filandari (Catanzaro) — Scuola Materna SS. Cuori di Gesù e Maria	0,01230
31. Fuscaldo (Cosenza), frazione Scarcelli — Asilo Infantile « S. Maria della Stella »	0,01845
32. Mileto (Catanzaro) — Circolo Culturale Ricreativo	0,01845
33. Morano Calabro (Cosenza) — Parrocchia San Pietro - Per la scuola Materna	0,01845
34. Mottafollone (Cosenza) — Parrocchia della Purificazione di Maria Vergine - Per lo Asilo Infantile	0,01845
35. Nicotera (Catanzaro) — Seminario Serafico dei Padri Cappuccini Per le opere assistenziali	0,01230
36. Corigliano Calabro (Cosenza), frazione Schiavonia — Parrocchia S. Maria ad Nives Per le opere assistenziali	0,01845
37. Bari — Centro di Cultura Popolare « Antonio Lucarelli »	0,01845
38. Albignasego (Padova) — Parrocchia Sant'Agostino - Per le opere assistenziali	0,05536
39. Arcevia (Ancona) — Monastero delle Clarisse Per le opere assistenziali	0,01538
40. Bassano del Grappa (Vicenza) — Collegio Vescovile Graziani	0,03075
41. Breda di Piave (Treviso) — Scuola Materna « Mons. Zangrando »	0,01845
42. Caerano San Marco (Treviso) — Parrocchia San Marco Evangelista Per le opere assistenziali	0,01845
43. Campagna Lupia (Venezia) — Parrocchia San Pietro - Per le opere assistenziali	0,01538
44. Campolongo Maggiore (Venezia), frazione Bojon — Gruppo Sportivo Bojon	0,01845
45. Campolongo Maggiore (Venezia), frazione Bojon — Scuola Materna « San Pio X »	0,01845
46. Caorle (Venezia) — Parrocchia S. Stefano Protomartire - Per le opere assistenziali	0,06152

	%
47. Cavarzere (Venezia) — Parrocchia San Mauro Martire Per le opere assistenziali	0,03691
48. Cervarese Santa Croce (Padova), frazione Montemerlo — Associazione ASCI	0,01230
49. Chioggia (Venezia), Isola Morin, 2 — Istituto Madonna di Fatima	0,03075
50. Chioggia (Venezia) — Opera Diocesana di Assistenza	0,12302
51. Chioggia (Venezia) — Scuola Materna dell'Istituto Canossiano Santa Caterina	0,01845
52. Cinto Caomaggiore (Venezia), frazione Settimo — Parrocchia San Giovanni Battista Per le opere assistenziali	0,02460
53. Cison di Valmarino (Treviso), frazione Gai — Parrocchia San Michele Arcangelo - Per le opere assistenziali	0,01845
54. Codevigo (Padova) — Parrocchia S. Zaccaria Profeta Per le opere assistenziali	0,01538
55. Cona (Venezia) — Parrocchia Beata Vergine Per la Scuola Materna « S. Cuore »	0,01845
56. Cona (Venezia), frazione Cantarana — Scuola Materna Sacro Cuore	0,01845
57. Contigliano (Rieti) — Associazione Pro-Contigliano Alto	0,01538
58. Dolo (Venezia) — Scuola Materna Immacolata di Lourdes	0,02460
59. Eraclea (Venezia) — Scuola Materna Mons. G. Ghezzo	0,01845
60. Eraclea (Venezia), fraz. Ponte Crepaldo — Scuola Materna « Maria Ausiliatrice »	0,01845
61. Eraclea (Venezia), fraz. Stretti — Parrocchia San Tiziano V. Per le opere assistenziali	0,01845
62. Eraclea (Venezia), frazione Stretti — Scuola Materna « A. Spisani »	0,01845
63. Fagagna (Udine) — Scuola di Educazione ed Economia Domestica	0,01538
64. Fara Vicentino (Vicenza) — Scuola Materna Parrocchiale « Sacro Cuore »	0,01538
65. Ferrara Monte Baldo (Verona) — Parrocchia Santa Caterina Per le opere assistenziali	0,01230
66. Fidenza (Parma) — Opera Diocesana di Assistenza	0,01845
67. Fossalta di Piave (Venezia) — Asilo Infantile Madonna di Lourdes	0,06152
68. Fossalta di Piave (Venezia) — Associazione Volontari Italiani del Sangue Sezione di Fossalta di Piave	0,02460
69. Fumane (Verona) — Parrocchia di San Zeno Per il Centro Culturale Giovanile	0,01230
70. Gaiarine (Treviso), frazione Campomolino — Scuola Materna « Maria Immacolata »	0,01845
71. Gaiarine (Treviso), frazione Francenigo — Scuola Materna Parrocchiale « Sacro Cuore »	0,01845
72. Isola della Scala (Verona) — Associazione Nazionale Volontari della Libertà - Sezione Comunale	0,01230
73. Jesolo (Venezia), località Lido — Parrocchia S. Maria Ausiliatrice Per le opere assistenziali	0,06152
74. Lancenigo (Treviso) — Parrocchia San Giovanni Battista Per le opere assistenziali	0,01845
75. Cassino (Frosinone) — Abazia di Montecassino Per le opere assistenziali	0,06152
76. Maserà (Padova), frazione Bertipaglia — Parrocchia San Mariano Per la Scuola Materna « Tonino Petrobelli »	0,01538
77. Mira (Venezia), frazione Gambarare — Parrocchia San Giovanni Battista - Per le opere assistenziali	0,01845
78. Mirano (Venezia), frazione Ballò — Scuola Materna « L. Coin »	0,01845
79. Noale (Venezia) — Scuola Materna « San Giuseppe »	0,03075
80. Noventa di Piave (Venezia) — Scuola Materna « Beata Vergine del Rosario »	0,02460
81. Padova — Associazione Libero Comune di Fiume in Esilio	0,03075
82. Padova, frazione Camin — Parrocchia San Gregorio Magno - Per le opere assistenziali	0,02768
83. Palù (Verona) — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Palù	0,01230
84. Pederobba (Treviso) — Chiesa Arcipretale SS. Apostoli Pietro e Paolo - Per le opere assistenziali	0,02460
85. Portogruaro (Venezia) — Centro Sociale Pio X	0,06152
86. Portogruaro (Venezia), frazione Giussago — Parrocchia S. Stefano Protomartire - Per le opere assistenziali	0,02460
87. Possagno (Treviso) — Istituto Educativo Assistenziale « Fratelli Cavanis »	0,02460
88. Quarto d'Altino (Venezia), frazione Portegrandi — Scuola Materna Parrocchiale « San Giuseppe »	0,01845
89. Roana (Vicenza) — Parrocchia S. Giustina Per le opere assistenziali	0,06152
90. Roma — Centro di Ricerche e Studi Economici (CERES)	0,06152
91. Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), frazione San Giorgio — Parrocchia San Giorgio Per la Scuola Materna	0,01230
92. San Donà di Piave (Venezia) — Asilo « San Luigi »	0,03075
93. San Donà di Piave (Venezia) — Istituto « Mons. L. Saretta »	0,03075
94. San Donà di Piave (Venezia), frazione Calvecchia — Asilo Infantile « Giovanni XXIII »	0,01845
95. San Donà di Piave (Venezia), frazione Fossà — Parrocchia « San Giovanni Bosco » - Per le opere assistenziali	0,01845
96. Cascina (Pisa), frazione San Frediano a Settimo — Parrocchia di San Frediano - Per le opere assistenziali	0,01538
97. San Gregorio Matese (Caserta) — Centro Turistico Giovanile Gruppo « Scarponi del Matese »	0,01538
98. Sanguinetto (Verona) — Parrocchia San Giorgio Per le opere assistenziali	0,01230
99. San Tomaso Agordino (Belluno), frazione Avoscan — Parrocchia San Giovanni Gualberto - Per le opere assistenziali	0,01538
100. Sassoferrato (Ancona), frazione Rotondo — Asilo Infantile	0,01538
101. Sassoferrato (Ancona) — Casa di Riposo « San Giuseppe »	0,01538

	%
102. Serra de' Conti (Ancona) — Monastero delle Clarisse Per le opere assistenziali	0,01538
103. Treviso — Patronato Femminile C. Polacco	0,02153
104. Treviso, frazione Fiera — Scuola Materna « S. M. Bertilla »	0,02153
105. Valdobbiadene (Treviso), frazione Guia — Parrocchia San Giacomo - Per la Scuola Materna « Monumento ai Caduti »	0,03075
106. Vazzola (Treviso) — Parrocchia S. Giovanni Battista - Per le opere assistenziali	0,01845
107. Vazzola (Treviso), frazione Visnà — Parrocchia San Martino - Per le opere assistenziali	0,01845
108. Venezia — Banda Musicale Pellestrina	0,01845
109. Venezia — Centro Italiano Femminile - Comitato Provinciale	0,06152
110. Venezia San Marco — Opera Diocesana di Assistenza Curia Patriarcale	0,12302
111. Venezia, località Giudecca — Parrocchia SS. Redentore - Per le opere assistenziali	0,02460
112. Venezia, località Ponte Piccolo — Scuola Materna « Maddalena di Canossa »	0,02460
113. Venezia, frazione Marghera — Scuola Materna « Fondazione Chiari »	0,02460
114. Venezia, frazione Marghera — Scuola Materna « San Pio X »	0,02460
115. Venezia-Mestre — Istituto Suore Figlie della Chiesa	0,01845
116. Venezia-Mestre — Scuola Materna « San Bartolomeo Capitanio »	0,02460
117. Venezia-Murano — Asilo Infantile	0,02460
118. Alagna Val Sesia (Vercelli) — Corpo Guide e Portatori del Monte Rosa	0,03075
119. Arona (Novara) — Casa di Riposo	0,03075
120. Arona (Novara), frazione Montrigiasco — Asilo Infantile	0,01845
121. Arona (Novara), frazione Dagnente — Asilo Infantile	0,01845
122. Arona (Novara) — Orfanotrofio Maschile Pertossiano « Bartolomeo Pertossi e Peppino Martinoli »	0,03075
123. Arona (Novara) — Istituto Femminile Aronese Carla e Luisa Molinari	0,01845
124. Borgosesia (Vercelli), frazione Bettole — Scuola Materna « G. Sezzano »	0,01845
125. Borgomanero (Novara) — Opera Pia Curti	0,01845
126. Bronte (Catania) — Parrocchia Madonna di Riparo - Per le opere assistenziali	0,01538
127. Varallo Sesia (Vercelli), frazione Camasco — Asilo Infantile « Luigi e Luigina Comola »	0,01845
128. Campobello di Mazara (Trapani) — Istituto Santa Caterina	0,03075
129. Castellammare del Golfo (Trapani) — Istituto Sacro Cuore del Verbo Incarnato	0,03075
130. Varallo Sesia (Vercelli), frazione Crevola Sesia — Scuola Materna « Maria Immacolata »	0,01845
131. Domodossola (Novara) — Asilo Infantile	0,03075
132. Fucecchio (Firenze) — Circolo Culturale « Europa 4 »	0,03075

	%
133. Gattico (Novara), frazione Maggiate Superiore — Circolo A.C.L.I.	0,01845
134. Gela (Caltanissetta) — Asilo e Casa del Fanciullo « P. Giovanni Minozzi »	0,03075
135. Gela (Caltanissetta) — Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Sezione Comunale	0,03075
136. Gela (Caltanissetta) — Associazione Nazionale Profughi d'Africa Sezione Provinciale	0,03075
137. Invorio (Novara) — Asilo Infantile « G. Curioni »	0,01845
138. Invorio (Novara) — Scuola di Disegno « G. Curioni »	0,01845
139. Magione (Perugia), frazione San Feliciano — Asilo Infantile « Giuseppe Danzetta »	0,01538
140. Mazara del Vallo (Trapani) — Istituto Santa Caterina	0,03075
141. Novara — Asilo Infantile « S. Andrea »	0,01845
142. Novara — Opera Pia « Giovanni e Angiolina Donnino »	0,03075
143. Novara — Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro	0,03075
144. Novara — Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra	0,03075
145. Novara — Associazione Novarese Universitari	0,01845
146. Novara — Società per la Cremazione dei Cadaveri	0,03075
147. Novara — Associazione Nazionale Invalidi Civili « A.N.I.C. »	0,03075
148. Pachino (Siracusa) — Asilo San Giovanni Bosco delle Suore Canossiane	0,01538
149. Quarrata (Pistoia) — Circolo Culturale « Corrado Da Montemagno »	0,03075
150. Rosolini (Siracusa) — Monastero della Visitazione Santuario « Sacro Cuore » Per le opere assistenziali	0,01538
151. Crescentino (Vercelli), frazione San Genuario — Asilo Infantile « Peppino Mosca »	0,01845
152. San Giovanni La Punta (Catania), frazione Trappeto — Istituto Madonna delle Lacrime dei Padri Carmelitani Scalzi	0,01538
153. Salaparuta (Trapani) — Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra Sezione Comunale	0,03075
154. Scandicci (Firenze) — Circolo Culturale « G. Matteotti »	0,03075
155. Sommatino (Caltanissetta) — Istituto Canonico « Giacinto Burgio »	0,03075
156. Trivero (Vercelli), frazione Bugliana — Asilo « Carlo Castelli »	0,03075
157. Trivero (Vercelli), frazione Ponzone — Asilo Infantile Pot e Fuso	0,03075
158. Trivero (Vercelli), frazione Ponzone — Asilo Infantile « Dr. P. Botto »	0,03075
159. Vercelli — Scuola Materna « Canonico G. Bacchi »	0,03075
160. Aulla (Massa Carrara) — Centro « Barbiana » per la promozione della Cultura e dell'Educazione Popolare	0,03075
161. Brindisi — Centro Studi « Salento Nuovo »	0,03075

	%
162. Caserta — Associazione Culturale per gli Studi Socio-Economici della Regione Campana . . .	0,12302
163. Montecastrilli (Terni) — Ente Comunale di Assistenza .	0,03075
164. Parma — ARCI Associazione Ricreativa Culturale Italiana . .	0,01538
165. Penna in Teverina (Terni) — Ente Comunale di Assistenza . .	0,03075
166. Venezia-San Marco Calle Avvocati 3912 — Unione Navigazione Interna Italiana Studi Meridionali . .	0,06152
167. Acireale (Catania) — Associazione Scouts Cattolici Italiani	0,01538
168. Carrara (Massa Carrara), frazione Fossola — Istituto « Sacro Cuore » delle Suore dell'Addolorata .	0,01538
169. Dolo (Venezia) — Scuola Materna Parrocchiale « Immacolata di Lourdes » .	0,01230
170. Livorno — Centro Italiano Femminile « C.I.F »	0,01538
171. Marcon (Venezia), località S. Liberale — Asilo Infantile	0,01230
172. Modena, frazione San Damaso — Istituto « Sacra Famiglia »	0,01538
173. Monte San Savino (Arezzo), frazione Gargonza — Parrocchia Per le opere assistenziali .	0,01538
174. Osimo (Ancona), frazione Campocavallo — Parrocchia-Santuario « Beata Vergine Addolorata » Per le opere assistenziali	0,01538
175. Ostuni (Brindisi) — Istituto « Caterina Petraroli Specchia »	0,01538
176. Piadena (Cremona), località Vho — Casa di Riposo « San Vincenzo »	0,01538
177. Pozzaglio ed Uniti (Cremona), frazione Castelnuovo Gherardi — Parrocchia di San Pietro Apostolo Per le opere assistenziali	0,01538
178. Preore (Trento) — Scuola Materna	0,01538
179. San Gregorio Matese (Caserta) — Parrocchia Santa Maria delle Grazie Per il Centro Turistico Giovanile « Scarponi del Matese »	0,01538
180. Serra Sant'Abbondio (Pesaro) — Scuola Materna Parrocchiale « Immacolata Concezione » .	0,01538
181. Bernalda (Matera), frazione Metaponto Scuola Materna « San Giuseppe »	0,01538
182. Tricarico (Matera) — Curia Vescovile Per le opere sociali .	0,06152
183. Campagna (Salerno) — Curia Vescovile Per le opere sociali .	0,06152
184. Adrano (Catania) — Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Per le opere assistenziali	0,04613
185. Adrano (Catania), frazione Matrice — Parrocchia Maria SS. Assunta Per le opere assistenziali . . .	0,04613
186. Adrano (Catania) — Parrocchia S. Agostino Per le opere assistenziali	0,04613
187. Adrano (Catania) — Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Ap. Per le opere assistenziali	0,04613
188. Adrano (Catania) — Parrocchia San Francesco Per le opere assistenziali . .	0,04613
189. Adrano (Catania) — Parrocchia San Giuseppe Per le opere assistenziali	0,04613
190. Adrano (Catania) — Parrocchia San Leonardo Per le opere assistenziali .	0,04613
191. Adrano (Catania) — Parrocchia Santa Lucia Per le opere assistenziali .	0,04613
192. Adrano (Catania) — Parrocchia San Pietro Apostolo - Per le opere assistenziali	0,04613
193. Belpasso (Catania) — Parrocchia Cristo Re Per le opere assistenziali	0,04613
194. Belpasso (Catania), frazione Borello — Parrocchia Maria SS. della Guardia Per le opere assistenziali	0,04613
195. Belpasso (Catania) — Parrocchia Maria SS. Immacolata Per le opere assistenziali	0,04613
196. Belpasso (Catania) — Parrocchia Sant'Antonio Abate Per le opere assistenziali	0,04613
197. Belpasso (Catania), frazione Borello — Parrocchia San Giuseppe - Per le opere assistenziali .	0,04613
198. Biancavilla (Catania) — Parrocchia Cristo Re Per le opere assistenziali	0,04613
199. Biancavilla (Catania) — Parrocchia Sacro Cuore di Gesù Per le opere assistenziali	0,04613
200. Biancavilla (Catania) — Parrocchia S. Maria dell'Elemosina Per le opere assistenziali	0,04613
201. Biancavilla (Catania) — Parrocchia S. Maria dell'Idria Per le opere assistenziali	0,04613
202. Biancavilla (Catania) — Parrocchia Maria SS. Annunziata Per le opere assistenziali	0,04613
203. Misterbianco (Catania), località Piano Tavola — Parrocchia S. Cuore e S. Margherita M. Alocoque Per le opere assistenziali	0,04613
204. Misterbianco (Catania) — Parrocchia S. Maria delle Grazie Per le opere assistenziali .	0,04613
205. Motta Sant'Anastasia (Catania) — Parrocchia S. Maria del Rosario Per le opere assistenziali . .	0,04613
206. Motta Sant'Anastasia (Catania) — Parrocchia S. Antonio di Padova Per le opere assistenziali .	0,04613
207. Paternò (Catania) — Asilo San Giuseppe	0,03075
208. Paternò (Catania) — Centro Italiano Femminile « C.I.F. »	0,03075
209. Paternò (Catania) — Convento dei Frati Minori Per le opere assistenziali	0,03075
210. Paternò (Catania) — Parrocchia Cristo Re Per le opere assistenziali	0,04613
211. Paternò (Catania) — Parrocchia Santa Barbara Per le opere assistenziali .	0,04613
212. Paternò (Catania), frazione Ragalna — Parrocchia Santa Barbara Per le opere assistenziali . .	0,04613
213. Paternò (Catania), frazione Ragalna — Parrocchia SS. Maria del Carmelo - Per le opere assistenziali . .	0,04613
214. Paternò (Catania) — Parrocchia SS. Salvatore Per le opere assistenziali .	0,04613
215. Paternò (Catania) — Parrocchia S. Antonio Abate Per le opere assistenziali	0,04613
216. Paternò (Catania) — Parrocchia San Biagio - Per le opere assistenziali	0,04613

	%
217. Paternò (Catania) — Parrocchia San Francesco dell'Annunziata - Per le opere assistenziali	0,04613
218. Paternò (Catania) — Parrocchia San Michele Arcangelo Per le opere assistenziali	0,04613
219. Paternò (Catania) — Patronato A.C.L.I.	0,03075
220. Santa Maria di Licodia (Catania) — Casa del Fanciullo « Immacolata SS. Rosario »	0,03075
221. Adrano (Catania) — Parrocchia S. Paolo Apostolo - Per le opere assistenziali	0,04613
222. Santa Maria di Licodia (Catania) — Parrocchia Santa Maria del Carmelo - Per le opere assistenziali	0,04613
223. Santa Maria di Licodia (Catania) — Parrocchia SS. Crocifisso - Per le opere assistenziali	0,04613
224. Carapelle (Foggia) — Asilo Infantile « Giuseppe Primavera »	0,03075
225. Sestu (Cagliari) — Scuola Materna dell'Istituto « Dr. Achille Manunza »	0,01599
226. Cassano Ionico (Cosenza) — A.S.C.I. Esploratori d'Italia	0,01845
227. Cassano Ionico (Cosenza) — Commissione Missionaria Diocesana	0,01230
228. Castrovillari (Cosenza) — Santuario Madonna del Castello Per le opere assistenziali	0,01230
229. Cosenza — Cattedrale Per le opere assistenziali	0,01230
230. Cosenza — Parrocchia Sant'Aniello Per le opere assistenziali	0,03075
231. Paola (Cosenza) — Centro Studi « Pensiero ed Azione »	0,01845
232. Paola (Cosenza) — Polisportiva Libertas « Gervasio Federici »	0,01230
233. Pergola (Pesaro), frazione Bellisio Solfare — Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Per le opere assistenziali	0,01538
234. Lusia (Rovigo) — Gruppo Sportivo	0,01230
235. Orciano di Pesaro (Pesaro) — Orfanotrofio Femminile « Immacolata	0,01538
236. Thiene (Vicenza) — Parrocchia San Gaetano » per il Patronato Maria Ausiliatrice e Centro Giovanile « Robur »	0,01538
237. Torrebelvicino (Vicenza) — Parrocchia San Laurentius - Per le opere assistenziali	0,01538
238. Borgomanero (Novara), frazione Santa Cristina — Unione Sportiva Cristinese	0,03075
239. Cerignola (Foggia) — Circolo Culturale Giacomo Matteotti	0,03075
240. Dormelletto (Novara) — Asilo Infantile Parrocchiale « Coniugi Tesio »	0,01845
241. Bolzano Novarese (Novara) — Circolo E.N.A.L	0,01845
242. Bolzano Novarese (Novara) — Ente Comunale di Assistenza Per l'Asilo Infantile	0,01845
243. Invorio (Novara) — Pie Istituzioni Invoriesi Casa di Riposo	0,01845
244. Marsala (Trapani) — Scuola Materna « F. P. Prestigiacomo »	0,03075
245. Omegna (Novara) — Casa di Riposo per Anziani « Isotta Cappia »	0,03075
246. Paruzzaro (Novara) — Asilo Infantile	0,01845
247. Trapani — Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco	0,03075
248. Verbania (Novara) — Orfanotrofio Femminile Santa Famiglia	0,01845
249. Pescara — Gruppo Sportivo « Fernando Perna »	0,06152
250. Pisano (Novara) — Circolo Ricreativo Operaio	0,01538
251. Torrita di Siena (Siena), località Capannone — Filodrammatica	0,03075
252. Marradi (Firenze) — Associazione Turistica « Pro-Loco »	0,01538
253. Montefelcino (Pesaro) — Polisportiva Audax	0,01538
254. Sant'Ippolito (Pesaro) — Parrocchia S. Ippolito — Per le opere assistenziali	0,01538
255. Ragusa — Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - Sezione Provinciale	0,01538
256. Roma — Parrocchia Santa Maria alle Fornaci Per le opere assistenziali	0,01538
257. Saltara (Pesaro) — Parrocchia San Giovanni Apostolo Per l'Asilo Infantile « Sacro Cuore »	0,01538
258. Toscolano Maderno (Brescia), frazione Maderno — Casa di Riposo « G. B. Bianchi »	0,01538
259. Viterbo — Monastero San Bernardino delle Suore Terziarie Regolari Per le opere assistenziali	0,01538
260. Colobraro (Matera) — Parrocchia San Nicola di Bari - Per le opere assistenziali	0,01538
261. Matera — Parrocchia Maria SS. Annunziata Per il Ricreatorio	0,02460
262. Miglionico (Matera) — Parrocchia Santa Maria Maggiore Per l'Oratorio	0,02460
263. Matera — Parrocchia San Rocco - Per le opere assistenziali	0,01538
264. Genova — « Il Tornasole » Circolo di Iniziativa Culturale e sociale	0,15377
265. San Marcello Pistoiese (Pistoia) — Società Operaia di Mutuo Soccorso « A. Baccarini »	0,01538
266. Morano Calabro (Cosenza) — Gruppo Folkloristico « Coro del Pollino »	0,06152
267. Cosenza — Federazione Regionale Famiglie Numerose	0,01230
268. Petrella Salto (Rieti), frazione Fiumata — Parrocchia San Michele Arcangelo - Per le opere assistenziali	0,01538

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 21,06975 per cento.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI
PELLA — RUMOR
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1972
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 16

(8790)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1972.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede a Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 14 aprile 1971 dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede a Firenze, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1972

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art. 1. — « L'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana » fu costituito, ai sensi ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, mediante atto 21 giugno 1954 rogato Sandrini e con le prescritte autorizzazioni risultanti dal decreto 28 luglio 1954 del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

A seguito dei maggiori compiti assegnati all'ente con la legge 16 settembre 1960, n. 1016 e per deliberazione 26 aprile 1961 dell'assemblea dei partecipanti, l'istituto ha assunto la denominazione di « Mediocredito regionale della Toscana ».

Fanno parte dell'Istituto:

a) le Casse di risparmio di Firenze, di Lucca, di Pistoia e Pescia, di Livorno, di Prato, di Pisa, di S. Miniato, di Volterra e di Carrara, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Toscana, che promossero la costituzione dell'ente con rogito Sandrini del 21 giugno 1954;

b) lo Stato, che si è aggiunto agli istituti promotori in forza dell'art. 11 e seguenti della legge 30 luglio 1959, numero 623.

Potranno inoltre partecipare all'ente, altri istituti ed enti esercenti il credito e le assicurazioni che vi siano ammessi dall'assemblea, previa autorizzazione dei rispettivi organi di vigilanza.

Art. 2. — L'istituto è ente di diritto pubblico ed ha sede in Firenze; esso ha personalità giuridica propria ed è disciplinato dal presente statuto, oltrechè dalle leggi in materia.

Art. 3. — L'istituto ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO FONDO DI DOTAZIONE FUNZIONAMENTO

Art. 4. Scopo dell'istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese, aventi stabilimento, filiale, negozio, impianto turistico o alberghiero in Toscana, al fine di mettere in maggior valore le risorse economiche e le possibilità di lavoro della regione, nonchè di effettuare ogni altra operazione prevista dalla legge o dal presente statuto.

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di cui alla lettera *a*) dello articolo 1 in L. 500 milioni e successivamente aumentato a complessive L. 7.920.400.000, è formato:

per L. 6.690.200.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.230.200.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il suddetto conferimento statale si incrementerà ogni anno con l'apporto della quota degli utili ripartiti dall'istituto di spettanza del capitale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 623 del 1959.

Il fondo di dotazione è ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 100.000 ciascuna.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia la cessione o il trasferimento delle quote ad altro ente partecipante non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dell'istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato per decimi su richiesta del consiglio d'amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito. La richiesta iniziale sarà di almeno tre decimi.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei partecipanti.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6. — L'istituto, per lo svolgimento della sua attività, può valersi della organizzazione degli istituti partecipanti, dai quali è rappresentato localmente, in conformità di apposite convenzioni.

Art. 7. — L'istituto provvede alla concessione del credito:

a) col fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con gli ulteriori, eventuali conferimenti statali;

c) con l'emissione di obbligazioni, parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627, e di buoni fruttiferi nominativi o al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

d) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

e) con gli altri mezzi provenienti da anticipazioni e riporti passivi su titoli di Stato e obbligazioni, nonchè da sconto di buoni del Tesoro ordinari.

L'istituto può compiere inoltre con l'istituto centrale per il credito a medio termine, mediocredito centrale, tutte le operazioni previste dalle norme di legge concernenti detto istituto.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma diversa da quelle sopra previste.

Art. 8. — Per il raggiungimento delle proprie finalità lo istituto può compiere tutte le operazioni attive consentite dalle disposizioni di legge presenti e future concernenti gli Istituti

regionali di mediocredito e dal presente statuto nei limiti stabiliti dalle singole leggi e previe le autorizzazioni del caso, in quanto previste.

Le operazioni attive dell'istituto potranno avere le seguenti forme:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni, finanziamenti in genere, sconti cambiari anche relativi ad operazioni di esportazione;

b) anticipazioni e prestiti per l'acquisto di macchinari ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali.

Le operazioni di cui ai precedenti commi saranno di regola assistite da garanzie reali immobiliari o mobiliari, da privilegi o da garanzie personali.

La durata massima di ogni operazione non potrà eccedere il limite previsto dalle singole leggi.

Peraltro le operazioni non assistite da garanzie reali non potranno avere di regola una durata superiore ai tre anni.

E' escluso l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'istituto potrà inoltre effettuare le seguenti operazioni attive:

a) acquistare titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

b) effettuare riporti ed anticipazioni su titoli di Stato ed obbligazioni nonchè sconti di buoni del Tesoro ordinari;

c) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, amministrarli e venderli;

d) acquistare beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti e procedere alla loro rivendita.

L'istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie operanti nel territorio della regione Toscana e aventi il fine di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società stesse.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del 10% (dieci per cento) del fondo di dotazione.

Art. 9. — L'istituto e le sue operazioni fruiscono delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge istitutiva 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228 e da tutte le altre leggi in materia.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 10. — Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio d'amministrazione;

c) il comitato;

d) il presidente;

e) il collegio sindacale;

f) il direttore.

Capitolo I

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 11. — L'assemblea è costituita dagli enti partecipanti in persona dei loro legali rappresentanti o di loro delegati.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12. — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termine del vigente statuto.

Art. 13. — Spetta all'assemblea:

a) nominare il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio d'amministrazione, salvo il membro rappresentante dello Stato che è di nomina del Ministro per il tesoro;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) ricevere comunicazione del rendiconto annuale e delle annesse relazioni del consiglio e dei sindaci e dare il suo voto;

d) determinare, in sede di ripartizione dell'utile, a norma di quanto disposto dall'art. 32, la parte da assegnare a riserva straordinaria e quella da destinare al fondo previsto in detto articolo;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione;

f) determinare il compenso ai sindaci effettivi e la diaria loro spettante nel caso in cui non risiedano a Firenze;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati dall'ultimo comma dell'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità, e sulla cessione di quote a favore di altro ente partecipante;

h) deliberare le modifiche dello statuto, che dovranno ricevere approvazione nei modi e forme di legge;

i) deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'istituto, con le norme di cui al successivo art. 34;

k) deliberare su qualunque altro oggetto inscritto allo ordine del giorno.

Art. 14. — L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese d'aprile per deliberare, in particolare, sugli oggetti di cui allo art. 13, commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*). Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio d'amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'istituto; nei quali ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15. — La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco degli affari da trattare.

Art. 16. — Le assemblee sono valide:

in prima convocazione, se intervenga la maggioranza del numero dei partecipanti che rappresentino complessivamente almeno i tre quarti del fondo di dotazione;

in seconda convocazione, se intervengano tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza del fondo di dotazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea. Tuttavia per la validità delle deliberazioni sugli affari di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 13 occorre il voto favorevole di tante quote che rappresentino almeno i tre quarti del fondo di dotazione.

Le votazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, ove l'assemblea non decida diversamente.

Per l'approvazione del verbale delle adunanze assembleari, l'assemblea delega due rappresentanti degli istituti partecipanti presenti.

Capitolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17. — Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da undici consiglieri, di cui uno in rappresentanza dello Stato e di nomina del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario.

Tutte le cariche sono gratuite; ai componenti il consiglio spetta peraltro una medaglia di presenza per la partecipazione a riunioni od atti od interventi isolati per esigenze dell'istituto, nella misura stabilita dall'assemblea; per coloro che non risiedono a Firenze alla medaglia di presenza va aggiunta la diaria, sempre fissata dall'assemblea, nonchè il rimborso delle spese di viaggio.

Ciascun consigliere avrà diritto ad una sola medaglia di presenza e diaria per giorno, anche se sia intervenuto, nella medesima giornata, a più riunioni o atti.

Art. 18. — Il consigliere-segretario del consiglio è pure segretario dell'assemblea e del comitato. Redige i verbali delle adunanze e li firma: ne autentica le copie e gli estratti.

In caso di sua assenza o impedimento ne adempie le funzioni il consigliere più giovane d'età.

Art. 19. — Non possono fare contemporaneamente parte del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso.

Non possono far parte altresì del consiglio i membri del Parlamento nonchè i parenti e affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'istituto.

Art. 20. — Il presidente, il vice presidente, il consigliere-segretario e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Peraltro, tutti i membri del consiglio continuano ad adempiere al proprio ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, anche oltre, sino a che entrino in carica i loro successori.

Per la sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, provvederà per cooptazione, lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme del presente statuto e, ove del caso, di quelle di cui all'art. 2386 del codice civile.

Art. 21. — Le adunanze del consiglio sono convocate con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il consiglio non decida diversamente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, la proposta è rinviata, per un nuovo esame, all'adunanza successiva. Qualora anche in questa seconda adunanza la proposta non consegua la maggioranza assoluta dei voti, essa si intenderà respinta.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

Art. 22. — Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al consiglio, senza derogare alla generalità di che sopra:

a) designare il consigliere che sostituisca il presidente e il vice presidente in caso di loro contemporanea assenza o impedimento;

b) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti;

d) stabilire l'organico dell'istituto e il trattamento economico, normativo e di quiescenza del personale, determinando criteri da seguire di regola per l'assunzione del personale stesso dai gradi inferiori fino a quello di funzionario incluso; determinare le modalità, le condizioni ed i limiti di anticipazioni sugli stipendi futuri dei dipendenti in caso di particolari necessità;

e) nominare il direttore;

f) nominare, su proposta del direttore, in ordine alle necessità del servizio, il personale di qualunque grado; sempre su proposta del direttore deliberare in genere su tutto quanto riguarda il personale; provvedere alla risoluzione dei relativi rapporti di lavoro;

g) determinare i criteri generali per la concessione del credito, fissare i saggi di interesse relativi e approvare i criteri generali per il risconto del portafoglio e per la cessione dei crediti e delle garanzie relative al mediocredito centrale;

h) deliberare sull'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni e i saggi di interesse;

i) deliberare sui mutui passivi e sulle aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera *d*) dell'art. 7, sulle operazioni di cui alla lettera *e*) dell'articolo medesimo, nonchè sulle relative modalità e condizioni;

k) deliberare sulle operazioni di credito di cui all'art. 8;

l) deliberare sulla cancellazione, o riduzione delle ipoteche e dei previlegi, sulla rinunzia ai pegni o ad altre garanzie, sul consenso per la cancellazione o riduzione delle trascrizioni dei pignoramenti, il tutto quando permanga un credito dell'istituto; nonchè deliberare sulle surroghe di terzi nei crediti dell'istituto e nelle relative garanzie;

m) disporre le erogazioni sui fondi previsti al successivo art. 32 n. 2;

n) deliberare sull'acquisto e sulla alienazione di beni e di titoli obbligazionari di che alle lettere *a*), *c*), e *d*) del settimo comma dell'art. 8 del presente statuto;

o) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenere, nonchè sulle transazioni e rinunzie;

p) determinare la competenza del comitato e fissare il turno dei consiglieri che andranno a comporlo;

q) autorizzare il presidente, su sua proposta, a delegare ad uno o più consiglieri di amministrazione ed anche al direttore alcune delle proprie attribuzioni e facoltà restando fermo quanto stabilito al precedente art. 6 per la rappresentanza locale dell'istituto da parte degli enti partecipanti;

r) delegare su proposta del direttore anche in via permanente le firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti sia congiuntamente che disgiuntamente a funzionari dell'istituto, ad alcuni dei quali potrà anche delegare l'incarico della sostituzione del direttore in ogni caso di temporanea assenza o impedimento;

s) compilare i rendiconti annuali e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame da parte dell'assemblea dei partecipanti;

t) provvedere, in genere, a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Capitolo III
COMITATO

Art. 23. — Il comitato è composto da sette membri e cioè: dal presidente, dal vice presidente, dal consigliere designato dal consiglio ai sensi dell'art. 22, lettera *a*), dal segretario del consiglio, dal consigliere rappresentante dello Stato, e da due consiglieri per turno stabilito dal consiglio d'amministrazione.

Art. 24. — Il comitato delibera sugli affari per i quali sia stato delegato dal consiglio di amministrazione ai termini della lettera *p*) dell'art. 22, ed in particolare sulla concessione di operazioni di credito, entro i limiti sempre fissati dal consiglio.

Inoltre il comitato, nei casi di urgenza, potrà deliberare su qualsiasi affare di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo peraltro di chiedere la ratifica al consiglio stesso nella più prossima riunione.

Le deliberazioni del comitato sono vincolanti nei confronti dei terzi e costituiscono prova legale, di fronte ai terzi, della esistenza della delega o della urgenza.

Art. 25. — Il comitato è convocato con lettera d'invito, da spedire a mezzo raccomandata ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza del presidente o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto e di altri tre membri.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il comitato non decida diversamente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Capitolo IV

PRESIDENTE

Art. 26. — Il presidente rappresenta l'istituto di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione e il comitato; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Nel caso di contemporanea assenza del presidente, del vice presidente e del consigliere designato dal consiglio ai sensi dell'art. 22, lettera *a)* la presidenza delle riunioni di consiglio o di comitato, sarà assunta dal consigliere più anziano fra i presenti. L'anzianità è determinata dalla data di nomina ed, a parità di questa, dall'età.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni a favore dei terzi, la cancellazione delle trascrizioni di pignoramenti eseguiti dall'istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'istituto risulti integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato eseguito il contratto.

In via d'urgenza il presidente ha facoltà di promuovere atti conservativi e azioni giudiziarie e amministrative di qualunque specie per ogni ordine e grado di giurisdizione e resistere agli atti e alle azioni promossi contro l'istituto, nonchè di concorrere a pubblici incanti a tutela dei crediti dello istituto riferendone poi nella riunione più prossima di comitato o di consiglio di amministrazione.

All'uopo può conferire mandati generali o speciali alle liti e per concorrere ai pubblici incanti.

Il presidente può delegare alcune delle proprie attribuzioni e facoltà ai sensi dell'art. 22, lettera *q)*.

Art. 27. — In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere designato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 22, lettera *a)*.

Di fronte ai terzi e in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Capitolo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28. — Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le mansioni indicate dal codice civile.

I sindaci effettivi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato.

I sindaci durano incarica tre anni e possono essere confermati.

Capitolo VI

DIRETTORE

Art. 29. — La direzione dell'istituto è affidata ad un direttore di nomina del consiglio di amministrazione.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiersi dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato nonchè all'esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente; firmare gli atti relativi, ed in genere provvedere alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferire al comitato e al consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firmare la corrispondenza ordinaria gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

d) disporre e disciplinare i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dare pareri e formulare proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizzare le spese di economato di carattere ordinario entro limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

g) compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari, in assenza del presidente, che ne verrà da lui prontamente informato;

h) predisporre entro il 15 marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio il rendiconto dell'esercizio stesso accompagnato da una sua relazione illustrativa.

Art. 30. — In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono svolte dal funzionario all'uopo delegato dal consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 22, lettera *r)*.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova legale della sua assenza o impedimento.

TITOLO IV

BILANCIO UTILI LIQUIDAZIONE

Art. 31. — Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32. — Gli utili netti devono essere assegnati:

1) almeno per 4/20 (quattro ventesimi) alla formazione e all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) almeno per 1/20 (un ventesimo) in parte alla formazione di una riserva straordinaria ed in parte alla costituzione di un fondo di dotazione del consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria della Toscana;

3) ogni rimanente degli utili netti sarà assegnato agli enti partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione da ciascuno conferito.

La quota degli utili spettanti allo Stato sarà versata ogni anno ad aumento del capitale conferito dallo Stato stesso, ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Art. 33. — L'istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Esso deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le erogazioni di credito potranno avere immediata esecuzione, Tutte le altre potranno essere eseguite trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'istituto da parte dell'organo di vigilanza.

Art. 34. — Per l'amministrazione straordinaria e per la liquidazione dell'istituto valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'istituto con deliberazione da adottare con la maggioranza stabilita al precedente art. 16. Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite fra gli enti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Per tale reparto si terrà peraltro conto della situazione di diritto dei vari enti partecipanti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO.

(8739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert C. F. Gordon, console generale *ad personam* degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(8868)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert C. Ode, console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(8869)

In data 25 maggio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Olga M. Zhivkovitch, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(8870)

In data 23 giugno 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exquatur al signor Charles C. Carson, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(8916)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi

Con decreto n. 36368 in data 20 dicembre 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi predisposta per la realizzazione della costruzione dell'edificio per l'istituto professionale femminile.

(8914)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Prato alla Drava

Con decreto 12 maggio 1972, n. 650, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno facente parte dell'alveo del fiume Drava-Bacino Adige, in comune di Prato alla Drava (Bolzano), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, particella 1192/2, della superficie di mq. 92, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 3 settembre 1971, in scala 1:2880, dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8915)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. Ricostr 3,50%	2451	Ditta cav. uff. Vittorio Basaglia, domiciliato a Venezia *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che è ipotecata per la cauzione dovuta dalla ditta titolare a garanzia del contratto di appalto imposte di consumo stipulato con il comune di Brentonico (Trento) per il periodo dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1950, g.ta domanda registrata a Venezia l'8 aprile 1948 al n. 23.200. *Annotazione addizionale*: estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il quinquennio 1951-1955, g.ta dichiarazione n. 9/17543 del 30 gennaio 1951 presso l'intendenza di finanza di Venezia	90.000
Id.	8004	Intestazione: come sopra *Annotazione*: ipotecata per la cauzione dovuta dalla ditta titolare a garanzia del contratto d'appalto imposte di consumo stipulato con il comune di Brentonico (Trento) per il periodo dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1955, g.ta domanda registrata a Venezia il 12 ottobre 1950, n. 4346, vol. 529	8.000
Id.	8005	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	50.000
Id.	8006	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	2.000

Roma, addì 21 giugno 1972

(8807)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 4 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,95	580,95	581 —	580,95	580,70	580,95	580,80	580,95	580,95	580,90
Dollaro canadese	589,65	589,65	589,70	589,65	588,90	589,65	589,55	589,65	589,65	589,60
Franco svizzero	154,82	154,82	154,80	154,82	155,20	154,82	154,60	154,82	154,82	154,80
Corona danese	83,40	83,40	83,60	83,40	83 —	83,40	83,33	83,40	83,40	83,40
Corona norvegese	89,48	89,48	89,48	89,48	89,10	89,45	89,4350	89,48	89,48	89,47
Corona svedese	123 —	123 —	123,25	123 —	122,90	123 —	123 —	123 —	123 —	123 —
Fiorino olandese	183,19	183,19	183,28	183,19	183,10	183,18	183,13	183,19	183,19	183,15
Franco belga	13,2630	13,263	13,27	13,2630	13,22	13,26	13,2625	13,2630	13,26	13,26
Franco francese	116,21	116,21	116,26	116,21	116 —	116,20	116,175	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1404,20	1404,20	1405 —	1404,20	1416,50	1404,20	1402,80	1404,20	1404,20	1404,20
Marco germanico	184,41	184,41	184,58	184,41	183,80	184,42	184,42	184,41	184,41	184,40
Scellino austriaco	25,465	25,465	25,44	25,465	25,39	25,46	25,45	25,465	25,46	25,45
Escudo portoghese	21,89	21,89	21,68	21,89	22 —	21,89	21,57	21,89	21,89	21,89
Peseta spagnola	9,1535	9,1535	9,17	9,1535	9,07	9,15	9,15	9,1535	9,15	9,15
Yen giapponese	1,95	1,95	1,94	1,95	2 —	1,95	1,94	1,95	1,95	1,95

Media dei titoli del 4 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,60
» 5 % (Città di Trieste)	93,75
» 5 % (Beni esteri)	93,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,85
» 5,50 % » » 1968-83	94,625
» 5,50 % » » 1969-84	94,475
» 6 % » » 1970-85	97,75
» 6 % » » 1971-86	97,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,35
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,45

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1972

Dollaro USA	580,875
Dollaro canadese	589,60
Franco svizzero	154,71
Corona danese	83,365
Corona norvegese	89,457
Corona svedese	123 —
Fiorino olandese	183,16
Franco belga	13,263
Franco francese	116,192
Lira sterlina	1403,50
Marco germanico	184,415
Scellino austriaco	25,457
Escudo portoghese	21,73
Peseta spagnola	9,152
Yen giapponese	1,945

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 30 novembre 1935, n. 1859/R/Gab., con cui alla signorina Niederstätter Maria, nata a Millan di Bressanone il 22 aprile 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallabassa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 18 febbraio 1972 dalla predetta, signora Dallabassa Maria in Prader, nata a Millan di Bressanone il 22 aprile 1908, in atto residente a Bressanone, via Platsch n. 28;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 30 novembre 1935, n. 1859/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Maria Dallabassa in Prader, nata a Millan di Bressanone il 22 aprile 1908 e residente a Bressanone in via Platsch n. 28, viene ripristinato nella forma tedesca di Niederstätter.

Il sindaco del comune di Bressanone provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 giugno 1972

Il commissario del Governo: MASCI

(8808)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame-colloquio, a due posti di consigliere in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato che alla data del 30 novembre 1971 erano disponibili diciotto posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione;

Considerato, altresì, che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,60 di posto risultante vacante al 30 novembre 1970, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, sociali e amministrative, in economia e commercio, in scienze economiche, in lingue e letterature straniere, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in sociologia e in materie letterarie, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 1ª debbono essere presentate o fatte pervenire alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università o istituto universitario presso cui è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubbligo impiego.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

L'esame-colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) contabilità generale dello Stato;

d) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati nel termine previsto dall'art. 6 del testo unico vigente.

Art. 6.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina debbono presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 1ª entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti attestanti il possesso dei titoli medesimi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I documenti stessi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentrassero eventualmente nella nomina ai vincitori decaduti o rinunciatari; debbono presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 1ª entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo da L. 500:

1) copia dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione universitaria, ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno 5 anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi debbono indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti suindicati si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della suddetta commissione, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione medesima formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo del Ministero.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia, recente applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) posto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova e saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con l'applicazione, ove occorra, dell'art. 12, comma terzo, della stessa legge.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1972
Registro n. 33, *foglio n.* 139

(8831)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.